

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 56-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE ZAMPIERI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARELLI e ANGELILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1958

Comunicata alla Presidenza il 5 maggio 1961

Norme riguardanti il passaggio alla carriera superiore, in base al titolo di studio, dei dipendenti statali di ruolo ex combattenti e reduci

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, di iniziativa degli onorevoli senatori Carelli e Angelilli, si propone di acconsentire il passaggio alla carriera, corrispondente al titolo di studio da loro posseduto, dei dipendenti statali in servizio di ruolo, che abbiano partecipato alle operazioni della guerra 1940-1945 in qualità di militari od assimilati; e ciò in analogia a quanto già attuato col regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, recante norme di esecuzione della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla carriera del personale dello Stato. Tale regio decreto all'articolo 47 disponeva infatti che gli impiegati e agenti civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonchè gli avventizi

avventizi titolo a sistemazione in ruolo, i quali avessero prestato servizio in qualità di combattenti o assimilati presso reparti combattenti durante la guerra 1915-1918 e che, alla data del 30 settembre 1922, cioè alla data di pubblicazione del decreto, fossero stati provvisti del titolo di studio prescritto, potessero, entro il 30 giugno 1923, chiedere il passaggio a categoria superiore della Amministrazione di appartenenza. Il provvedimento era inteso a risarcire il personale del danno subito a causa della guerra, in quanto la dislocazione in reparti combattenti aveva costretto gli interessati a interrompere gli studi, e tendeva a permettere loro il recupero del tempo perduto conseguendo, nei quattro anni

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

circa dalla cessazione delle ostilità, il titolo di studio necessario per il passaggio a categoria superiore. Era un provvedimento senza dubbio ispirato a giustizia riparatrice, perchè chi aveva più meritato della Patria per la partecipazione ad operazioni belliche non venisse postposto a chi, per motivi vari, godeva di meriti inferiori.

Lo stesso movente di compiere una giustizia riparatrice si appalesa ora opportuno anche per i combattenti ed assimilati della guerra 1940-45. Si potrebbe eccepire in contrario che, a distanza di circa quindici anni dalla cessazione delle ostilità, non è il caso di adottare un provvedimento simile. Ma, se si considera che appare giusto accordare, per il conseguimento del titolo di studio, una proroga di tempo almeno non inferiore a quello della durata della guerra, non sfugge la necessità di una riparazione nei confronti di quanti furono posti dagli eventi bellici nella condizione di interrompere gli studi per riprenderli ad ostilità cessate. A ciò si aggiunge che, col decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, furono istituiti i ruoli speciali transitori per gli impiegati e subalterni non di ruolo e che, mediante legge 5 giugno 1951, n. 376 (articoli 1 e 5), vennero collocati nei detti ruoli speciali transitori gli impiegati e subalterni suddetti e che gli avventizi assunti in servizio anteriormente al 23 marzo 1939 vennero inquadrati al grado iniziale del gruppo corrispondente al titolo di studio conseguito non oltre il primo maggio 1948, e ciò senza obbligo di sostenere esami (articolo 13 legge citata). S'è pertanto provveduto in riguardo agli impiegati e subalterni non di ruolo ed agli avventizi, ma non anche nei confronti dei combattenti della guerra 1940-1945, i quali così, sebbene in ruolo, vennero in più casi a trovarsi postposti a chi mancava della benemeranza di partecipazione ad operazioni belliche. Inoltre, per effetto dell'articolo 4 del decreto presidenziale 3 maggio 1955, n. 448, subalterni di ruolo in servizio da data anteriore al 1° maggio 1948 e da tale data svolgenti esclusivamente e permanentemente mansioni di archivio o di copia, vennero immessi, a domanda, al grado iniziale dei ruoli organici di gruppo C indipendentemente dal possesso del titolo di stu-

dio richiesto (licenza di scuola media inferiore) e della qualità di ex combattenti; ed ancora, per effetto della legge 17 aprile 1957, n. 270, il personale già avventizio assunto in data anteriore al 23 marzo 1939 ed immesso nei ruoli organici in virtù dell'articolo 13 della citata legge 5 giugno 1951, n. 376, ottenne la ricostruzione della carriera con promozione al grado 8° per il gruppo A, al grado 9° per il gruppo B ed al grado 11° per il gruppo C. Così gli impiegati e i subalterni avventizi ed i subalterni di ruolo vennero a trovarsi in posizione privilegiata rispetto al personale di ruolo.

Ora appare giusto e doveroso offrire al personale di ruolo ex combattente della guerra 1940-1945 il recupero del tempo non potuto dedicare agli studi a causa della guerra e la possibilità di adire il passaggio alla carriera corrispondente al titolo di studio conseguito posteriormente. A differenza però di quanto proposto dagli onorevoli senatori Carrelli e Angelilli con il loro disegno di legge, pare rispondere a giusta equità lo stabilire una data entro la quale il titolo di studio venne conseguito, e precisamente di stabilire, in analogia anche al disposto del su citato regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, una data limitata al recupero del tempo non potuto dedicare agli studi a causa della guerra. In tal modo si ottempererebbe a un principio di giustizia riparatrice e si verrebbe a riconoscere il merito acquisito sui campi di battaglia al personale, che forza maggiore ha costretto ad interrompere gli studi. Di conseguenza si propone di emendare il disegno di legge nel senso di stabilire che il titolo di studio richiesto deve essere stato conseguito non oltre l'anno 1952, ritenendosi di dover superare quello di durata della guerra per evidenti motivi di equità, fra i quali quello che alcuni ex combattenti hanno potuto far ritorno in Patria dalla prigionia non prima del 1952.

La 1ª Commissione permanente è altresì del parere che agli ex combattenti sia riservata soltanto la quinta parte dei posti disponibili, allo scopo di non precludere per qualche anno l'accesso ai posti medesimi agli aspiranti che dovessero pervenirvi per pubblico concorso, e di precisare che deve trattarsi di personale

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di ruolo pel quale trova applicazione il decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, allo scopo di escludere dal provvedimento — per chiari motivi — il personale pel quale vigono particolari norme di immissione e di sviluppo di carriera (magistrati, insegnanti, eccetera).

L'approvazione del disegno di legge non comporta aggravio per il bilancio dello Stato, in quanto il beneficio è applicabile a dipendenti statali di ruolo già usufruenti, per il

lungo servizio, di un trattamento economico migliore o pari a quello attribuito alla qualifica iniziale della carriera superiore, e che ogni eventuale differenza di emolumento in più di quello spettante alla carriera iniziale corrispondente al titolo di studio viene goduto soltanto quale assegno *ad personam*, da riassorbirsi successivamente.

ZAMPIERI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO
DAI SENATORI CARELLI E ANGELILLI

Articolo unico.

I dipendenti statali in servizio di ruolo, che abbiano partecipato con buona condotta alle operazioni della guerra 1940-45 in qualità di militari ed assimilati e che siano in possesso del prescritto titolo di studio, potranno ottenere, ove lo richiedano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il passaggio alla carriera corrispondente al titolo di studio posseduto.

I dipendenti anzidetti, che siano riconosciuti meritevoli del passaggio di carriera da parte dei competenti Consigli di amministrazione, saranno immessi nei posti disponibili delle qualifiche iniziali dei ruoli organici delle carriere direttive, di concetto ed esecutive; in mancanza di posti, saranno assorbiti in ragione delle vacanze che si verificheranno successivamente.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Articolo unico.

I dipendenti statali in servizio di ruolo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che abbiano partecipato con buona condotta alle operazioni della guerra 1940-45 in qualità di militari od assimilati e che siano in possesso del prescritto titolo di studio, conseguito non oltre il 31 dicembre 1952, potranno ottenere, ove lo richiedano entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il passaggio alla carriera corrispondente al titolo di studio come sopra posseduto.

I dipendenti anzidetti, che siano riconosciuti meritevoli del passaggio di carriera da parte dei competenti Consigli di amministrazione, saranno immessi nei posti disponibili, e in quelli che a mano a mano si renderanno disponibili, delle qualifiche iniziali dei ruoli organici delle carriere direttive, di concetto ed esecutive, nella misura del venti per cento dei posti.

Nella percentuale la frazione di unità va a favore dei dipendenti suddetti.